

R.G. 7-2/2023

LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 137-1/2023

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice

nel procedimento unitario n. RG 137-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

NASTI MARCO, nato a Napoli (NA) il 12/01/1971 c.f. NSTMRC71R12F839Y, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Jan Palach n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Orlando ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via Bartolo Longo, n. 133

E

BARBATO EMILIA, nata a Napoli (NA) il 10/12/1969 c.f. BRBMLE69T50F839Z, residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Jan Palach n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Orlando ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via Bartolo Longo, n. 133

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 18.07.2023 Nasti Marco e Barbato Emilia hanno presentato istanza per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti risiedono in Pomigliano D'Arco e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

Tanto premesso si osserva quanto segue.



Gli istanti hanno depositato una domanda di liquidazione controllata c.d. familiare, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCI"; nel caso specifico, l'istanza si ritiene legittimamente depositata con ricorso congiunto giacché gli istanti risultano conviventi, coniugati in regime di comunione dei beni e parte della debitoria ha una origine comune e, pertanto, ricorrono i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare.

Unitamente al ricorso è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI.

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Camillo Bruno, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, come previsto dall'art. 269 comma II CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lettera c) CCII, inteso, nel caso di specie, come stato di crisi o di insolvenza del consumatore, giacché, a fronte di un patrimonio mobiliare e immobiliare liquidabile il cui valore è stimato in complessivi euro 46.098,61 - costituito dal TFR maturato e dalla liquidazione di una quota immobiliare- sussiste una debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, di circa euro 86.644,74. Ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I lettera c) e art. 268 comma I CCII, in quanto i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, trattandosi di consumatori ex art. 2 comma 1 lettera e) CCII.

Infine, risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria.

La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

In relazione alla determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori, nel ricorso depositato, così come nella relazione particolareggiata, vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, per un importo complessivo di euro 1.270,51: si ritiene che, allo stato, può essere lasciato ai ricorrenti l'importo indicato per 13 mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.



La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi del disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, secondo il quale il liquidatore possa essere individuato nello stesso gestore nominato dall'OCC

PQM

Il Tribunale di Nola, visti gli artt. 268 e ss. CCII

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NASTI MARCO e BARBATO EMILIA

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Gennaro Beatrice

NOMINA

liquidatore l'Avv. Camillo Bruno, già gestore della crisi

ORDINA

ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori

DA' ATTO

che per effetto dell'apertura della presente procedura e a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento da parte del liquidatore, dovranno cessare eventuali trattenute del quinto dello stipendio e/o altre cessioni e delegazioni di pagamento, dovendo i relativi importi andare ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per il soddisfacimento dei creditori concorsuali



DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia determinati in euro 1.270,51; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE**- CHE IL LIQUIDATORE:**

- 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza



rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.09.2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. Gennaro Beatrice

